



DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 618 Del 20/05/2019

PERSONALE

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Richiamato l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "**risorse decentrate stabili**" e la seconda qualificata come "**risorse decentrate variabili**", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili" nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

Rilevato che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

Tenuto conto che il predetto comma 1 dell'art. 67 ha introdotto una nuova disciplina per l'Area delle posizioni organizzative, secondo la quale le risorse destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dalla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017 ai

sensi della lettera c) dell'art. 17, comma 2, del CCNL 01.04.1999 sono escluse dall'importo consolidato di cui la periodo precedente, in quanto a partire dall'anno 2018 tali istituti, nella misura prevista dal C.D.I. anno 2017, sono finanziati con oneri a carico del bilancio comunale;

Precisato che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

Considerato che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
- c) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;
- d) quota degli oneri per la corresponsione dell'indennità di direzione prevista per il personale di categoria D, posizione giuridica D3, non titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL 06.07.1995;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, per la sola parte stabile di cui all'art. 67, comma 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse e, comunque, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che se non espletati potrebbero arrecare un danno all'Ente (es. turnazioni, reperibilità, ecc.), essendo istituti contrattuali già consolidati tra le parti nel vigente CDI di parte normativa;

Rilevato che l'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che per il triennio 2011/2013, prorogato anche a tutto il 2014 ad opera del D.P.R. n. 122 del 04.09.2013, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio

del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che ogni Ente deve, in ogni caso, provvedere alla riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata nel periodo 2010/2014;

Tenuto conto che con il CDI per l'anno 2015 si è proceduto, ai sensi della succitata disciplina introdotta dal comma 456 della legge n. 147 del 27.12.2013, alla riduzione di un importo complessivo di € 10.810,00 sul fondo delle risorse stabili;

Posto che il comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di stabilità 2016, ha reintrodotta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, per la quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Precisato che dal contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2016, sottoscritto nella Delegazione trattante del 06.12.2016, si rileva che per tale anno non sono state effettuate riduzioni, in quanto il fondo costituito nell'anno 2016 è risultato inferiore a quello del 2015 anche tenendo conto del personale cessato dal servizio e del personale assunto nel biennio di riferimento;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 del 06.12.2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, e dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in € 843.551,25, oltre un importo di € 187.873,17 afferenti le somme da escludere dalla riduzione in base alle regole dettate nel tempo dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato;

Rilevato che l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Precisato che con la sottoscrizione del CDI anno 2017 del 07.11.2017 è stato determinato il fondo per

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle posizioni organizzative in un importo di € 135.800,00, di cui € 108.640,00 destinato alla retribuzione di posizione ed € 27.160,00 destinato alla retribuzione di risultato, e che, in base alla nuova disciplina introdotta dal comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, tali risorse sono finanziate con oneri a carico del bilancio, che vengono quindi sottratte al fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente;

Ritenuto, pertanto, di procedere, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, alla decurtazione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dall'importo consolidato di cui al citato comma 1 dell'art. 67 anche in sede di verifica dei vincoli dettati dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a seguito del quale il fondo delle risorse stabili e variabili è determinato in € 707.751,25, importo che rappresenta il limite invalicabile anche per l'anno 2019;

Preso atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento all'*"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"* determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili;

Atteso che spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione della succitata disciplina vincolistica in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili;

Considerato che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Dato atto che, nella fase di elaborazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013, è stato effettuata una apposita verifica anche in merito alla costituzione del fondo 2012 su specifica richiesta della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della quale si è proceduto alla ricostruzione del fondo legittimo che ha portato ad un significativo aggiornamento della proposta contrattuale per l'anno 2013;

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. prot. 0038648 del 17.09.2014) in merito alla ricostruzione del fondo anno 2013, con il quale, facendo riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del decreto legge 06.03.2014, n. 16, convertito nella legge n. 68/2014, chiarisce le modalità

per le successive fasi di “quantificazione delle somme da recuperare e disegno del piano di recupero”;

Richiamata la DGM n. 53 del 04.03.2015, come integrata e modificata con delibera n. 195 del 27.06.2017, con la quale si è stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme erroneamente inserite nel fondo delle risorse decentrate per un importo di € 920.690,92, in un arco temporale di nove anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 98.870,42 con decorrenza dal 2015;

Posto in risalto che la riduzione annua indicata al punto precedente per un importo di € 98.870,42 sarà effettuata in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili, contestualmente alla verifica in ordine all’applicazione della disciplina introdotta dal comma 2 dell’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017;

Esaminata la proposta di costituzione del fondo delle risorse stabili elaborata dal Servizio Personale, contenente la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili, che viene quantificato in un importo di € 656.544,70, come si evince dalle tabelle di cui all’allegato “A”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Precisato che il predetto fondo delle risorse decentrate stabili è comprensivo di un importo di € 17.631,84 per effetto di una corrispondente e stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, effettuata ai sensi dell’art. 67, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018, fermo restando che il predetto fondo per il lavoro straordinario viene decurtato in maniera stabile del relativo importo al fine di garantire l’invarianza complessiva delle risorse stanziare;

Dato atto che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione pari ad € 108.640,00 risulta già impegnato con oneri a carico del bilancio in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019;

Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2019;

Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

DETERMINA

1. **Di approvare** la determinazione delle risorse stabili predisposta dal Servizio Personale, relativa la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili quantificate in € 656.544,70, che si allega alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di stabilire** che la verifica in ordine all’applicazione della disciplina introdotta dal comma 2 dell’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, sarà effettuata in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili;
3. **Di dare atto** che
 - la spesa pari ad € 294.463,39 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e l’importo di € 619,80 destinata all’incremento indennità del personale educativo degli asili nido risultano impegnate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
 - la somma per il finanziamento dell’indennità di comparto pari ad € 65.082,16 è prevista sui capitoli di bilancio correlati alla retribuzione fondamentale del personale;
4. **Di procedere** all’impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate

stabili per € 296.379,35, oltre oneri riflessi e IRAP, prevista nei rispettivi capitoli di PEG del bilancio di previsione per l'anno 2019, come di seguito descritto:

Eserc.	Capitolo	Descrizione	Importo
2019	3483	Trattamento economico accessorio	€ 296.379,35
2019	3484	Oneri riflessi	€ 70.538,29
2019	3486	IRAP	€ 25.192,24

5. **Di impegnare** il fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato per l'area delle posizioni organizzative per un importo di € 27.160,00 con oneri a carico del bilancio come di seguito descritto:

Eserc.	Capitolo	Descrizione	Importo
2019	3483	Trattamento economico accessorio	€ 27.160,00
2019	3484	Oneri riflessi	€ 6.464,08
2019	3486	IRAP	€ 2.308,60

6. **Di rinviare** a successivo atto l'impegno di spesa relativo alla costituzione del fondo delle risorse variabili, previa determinazione della Giunta comunale e previa sottoscrizione in Delegazione trattante dell'accordo per la contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'anno 2018;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Segretario Generale, Presidente della Delegazione trattante, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 124 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;



verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019. Impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

17/05/2019

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2019/495

Impegno N. 864/2019 CAPITOLO 3483 IMPEGNO ASSUNTO PER € 267.034,43 CIOE' AL NETTOI DI EURO 29.344,92 GIA' LIQUIDATI PER IL PERIODO GENNAIO APRILE 2019 PER LE INDENNITA' DI TURNO E REPERIBILITA'

865/2019 CAPITOLO 3503 DI NUOVA ISTITUZIONE RELATIVO ALLE INDENNITA' DI RISULTATO DELLE P.O.

866/2019 CAPITOLO 3504 DI NUOVA ISTITUZIONE RELATIVO AGLI ONERI RIFLESSI SULLE INDENNITA' DI RISULTATO P.O.

867/2019 CAPITOLO 3505 DI NUOVA ISTITUZIONE RELATIVO ALL'IRAP SULLE INDENNITA' DI RISULTATO P.O.

868/2019 CAPITOLO 3484 ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

869/2019	CAPITOLO	3486	IRAP SALARIO ACCESSORIO
----------	----------	------	-------------------------

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SARNO DONATO

CODICE FISCALE: IT:SRNDNT67E27H703Q

DATA FIRMA: 20/05/2019 10:34:45

IMPRONTA: 3937663130663336373664633833373162393737656462376331393162643834626463626333434